

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 10 della citata legge che istituisce il beneficio "Carta famiglia";

**Visto** l'articolo 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative;

**Visto** il regolamento emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 287/Pres., d'ora innanzi regolamento;

**Visto** in particolare l'articolo 9 del regolamento, secondo cui:

"1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel Spa in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento."

**Atteso** che l'articolo 4 del regolamento demanda ad una deliberazione giuntale l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis) del medesimo regolamento;

**Ritenuto** di attivare anche per l'anno 2009 il beneficio energia elettrica già adottato per l'anno 2008, quale contributo diretto e forfetario per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2009, in misura differenziata sulla base:

- dello scaglione di consumo di appartenenza del beneficiario, come da Allegato 1, anche al fine di introdurre un sistema premiante per gli utenti che, a parità di condizioni, risultano più virtuosi nel consumo di energia elettrica;
- della fascia di intensità del beneficio di appartenenza, come da Allegato 1, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento considera congiuntamente la condizione economica del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico;

**Ritenuto** altresì di individuare nei Comuni della Regione, che già provvedono al rilascio di Carta famiglia, il soggetto pubblico cui delegare tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione di tale beneficio regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 ed, in particolare:

- la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2009 a partire dall'11 gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
- l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel SpA;
- la concessione e l'erogazione ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato la domanda, del contributo regionale spettante in relazione agli importi definitivamente deliberati sulla base dei valori massimi riportati nell'Allegato 1;

**Considerato** opportuno riconoscere ai Comuni un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;

**Ritenuto** di rinviare ad un successivo provvedimento sia la determinazione degli importi effettivi del beneficio regionale energia elettrica sulla base delle domande ammissibili presentate ai Comuni e delle risorse disponibili nell'ambito dei valori massimi di cui all'Allegato 1, sia l'individuazione delle modalità relative al trasferimento dei fondi necessari per l'erogazione del contributo regionale spettante agli aventi diritto;

**Vista** la legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 18;

**Vista** la deliberazione n. 2981 del 30 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2009;

**Su proposta** dell'Assessore all'istruzione, formazione e cultura, delegato alle politiche per la famiglia;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** Il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l'anno 2009 attribuito ai titolari di Carta famiglia è approvato sulla base dei valori massimi indicati all'Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
- 2.** Gli importi effettivi del beneficio saranno individuati con successivo provvedimento sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammissibili presentate con le modalità di cui al successivo punto 3.
- 3.** Le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. sono delegate ai Comuni della Regione ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 che prevedono a:
  - la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2009 a partire dall'11 gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
  - l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel SpA;
  - la concessione e l'erogazione ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato la domanda, del contributo regionale spettante in relazione agli importi definitivamente deliberati sulla base dei valori massimi riportati nell'Allegato 1;
- 4.** Per l'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. è stabilita a favore dei Comuni la somma complessiva di euro 12.000.000,00 da ripartirsi sulla base del provvedimento di determinazione degli importi effettivi del beneficio di cui al punto 2.
- 5.** Il contributo riconosciuto ai Comuni a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 3. è determinato nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali individuate al punto 4. per l'attivazione del beneficio regionale energia elettrica 2009, pari ad un importo complessivo di euro 180.000,00;
- 6.** La spesa relativa ai punti 4. e 5. fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2009 a valere sul capitolo 4533 dell'U.B. n. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2009.
- 7.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.